

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

ALLEGATO E

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio e
Delitti in materia di strumenti di
pagamento diversi dai contanti
(art. 25 – octies e 25 – octies.1 D.lgs.
231/01)**

CASA DI CURA PRIVATA CITTÀ' DI BRA

Via Montenero n. 1
Bra 12042 (CN)

INDICE

E.1_Reati di cui all'art. 25 – *octies* ed *octies*.1 del D.lgs. 231/01

E.2_ Aree a rischio

E.3_ Principi generali di comportamento

E.1_ Reati di cui all'art. 25 - octies e 25 – octies. 1 del D.lgs. 231/01.

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25 - octies e 25 – octies.1 del D.lgs. 231/01 che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Ricettazione (art.648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art.648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L'ipotesi di riciclaggio è sostanzialmente equiparabile ad una ricettazione qualificata, nel senso che l'oggetto di essa è rappresentato dal denaro, beni o altra utilità.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis.1 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato in oggetto è stata introdotto nel catalogo dei reati presupposto con la Legge n. 186/2014 e modificato, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 (a seguito della novella legislativa intervenuta, la fattispecie risulta integrata anche dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi), impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale contravvenzione.

Il reato presupposto dell'autoriciclaggio:

A seguito delle ultime novelle legislative intervenute in ambito 231 (D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195), il delitto di autoriciclaggio è da ritenersi sussistente anche quando il relativo reato presupposto è un delitto colposo od una contravvenzione (punita con l'arresto non superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi).

E' ipotizzabile il reato di autoriciclaggio anche qualora ad essere reinvestiti siano i proventi di un reato già prescritto, anche se tale ipotesi è integrata quando la causa estintiva del primo reato sia maturata dopo la commissione del secondo.

In breve:

- qualunque delitto o contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi) può dare luogo all'autoriciclaggio;
- l'autoriciclaggio non si estingue quando si prescrive il reato presupposto;
- il reato presupposto non deve essersi estinto prima della commissione dell'autoriciclaggio.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 - bis, 648 - ter e 648 - ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 – *ter* c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, od ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti ovvero dalla condotta di chi possieda, ceda o acquisisca tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493 – *quater* c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adatti al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 – *ter* c.p.)

Il delitto in esame è già stato previsto nel Decreto quale reato presupposto dell'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), ma con una rilevanza per l'ente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati. Con il D.lgs. 184/2021, invece, l'ente può essere ritenuto responsabile (ai sensi dell'art. 25 – octies. 1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 – bis e 648 – ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di cui all'art. 493 – *ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; per il delitto di cui all'art. 493 – *quater* e per il delitto di cui all'art. 640-*ter* c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512 – bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

E.2_ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Area a rischio n. 1 Accordi, convenzioni, joint venture e partnership con terze parti

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 3 Gestione tecnica ed amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 4 Gestione delle risorse finanziarie

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Ad integrazione di quanto disciplinato nelle Parti Speciali A e C, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- effettuare pagamenti a mezzo bonifico bancario, o comunque con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai casi consentiti dai Protocolli specifici di comportamento e di controllo di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali che regolano l'attività sensibile in oggetto (si rinvia alle procedure interne richiamate nella Parte Speciale A con riferimento alla medesima attività sensibile), e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- non accettare incassi in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alla soglia di riferimento indicata dalla normativa vigente;
- prevedere la rilevazione e l'analisi degli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, frequenza, oggetto o entità sospette;
- assicurare che i finanziamenti siano stipulati con primarie controparti bancarie o altri soggetti finanziatori qualificati.

Area a rischio n. 5 Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 6 Gestione delle operazioni su capitale sociale e operazioni straordinarie

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Area a rischio n. 7 Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

E.3_ Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo E.1, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali;
- aprire conti in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione, reimpiego o autoriciclaggio; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio;
- intrattenere rapporti e inviare alla controparte informazioni che non siano sempre all'insegna della trasparenza, veritiere, documentate e verificabili;

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati;
- impiegare i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero impiegare gli stessi con finalità speculative.